

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri	Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero	membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Giancarlo Davide Colangelo	membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Lucia Picardi	membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- avv. Pierfrancesco Bartolomucci	membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti

Nella seduta del 28.11.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi attiene alla liquidazione degli interessi di tre buoni fruttiferi in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla tabella posta sul retro dei medesimi. I fatti alla base del presente procedimento possono essere così riassunti.

Con ricorso del 6 luglio 2012 il ricorrente, titolare di tre buoni fruttiferi dell'importo di £ 1.000.000,00 emessi nel 1982, rappresenta di averli riscossi nel dicembre 2011 e di aver ricevuto la somma complessiva di € 24.702,26. Lamenta, quindi, la mancata applicazione dei tassi di interesse così come risultanti dalla tabella riportata sul retro dei titoli e determina in € 23.673,48 quanto ancora dovuto dall'intermediario. Dichiara di aver chiesto delucidazioni all'intermediario medesimo con un primo reclamo presentato il 24 gennaio 2012 (reiterato il 7 marzo 2012) e di ave ricevuto da quest'ultimo un rifiuto a corrispondere la differenza di interessi, in contrasto con quanto statuito dall'ABF nella decisione n. 315/2011. Chiede, dunque, al Collegio di accertare il proprio diritto alla differenza fra quanto corrisposto dall'intermediario e quanto effettivamente maturato, come descritto dai tre buoni fruttiferi da convertire dal lire in euro. Domanda, altresì, il ricalcolo per il riconoscimento degli interessi legali dalla data di riscossione alla data del provvedimento dell'ABF e l'applicazione della ritenuta d'acconto del 12,5% solo per il periodo di tempo previsto dalla legge. Sul punto,



specifica che i titoli in questione, inizialmente esenti, sono stati assoggettati a tale ritenuta con D.Lgs. n. 239/1996, non avente efficacia retroattiva.

L'intermediario resiste con controdeduzioni tempestivamente depositate, nelle quali eccepisce preliminarmente l'incompetenza dell'Arbitro sia *ratione temporis* che *ratione materiae*. Sotto il primo profilo, segnala che la controversia è relativa ad operazioni o comportamenti largamente anteriori al 1° gennaio 2007 indicato dalle Diposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche quale termine a partire sussiste la competenza dell'ABF a conoscere delle controversie (ora 1° gennaio 2009). Quanto all'eccezione di incompetenza per materia, qualifica anzitutto i buoni fruttiferi in discorso come prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocati attraverso gli uffici facenti capo all'intermediario. Svolge, a tal fine, un'ampia ricognizione della normativa stratificatasi nel tempo, ricordando, in particolare, che la Cassa Depositi e Prestiti utilizza per le proprie finalità istituzionali (come definite nell'art. 5, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) le risorse indicate dall'art. 2, comma 1, lett. *b*), del D.Lgs, 30 luglio 1999, n. 284, tra cui "fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni postali fruttiferi ed altri prodotti finanziari", assistiti da garanzia dello Stato.

L'intermediario prosegue citando il DPR 14 marzo 2001, n. 144, il cui art. 2, comma 6, ha statuito che "il risparmio postale è disciplinato dal D.L. 1° dicembre 1993 n. 487, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 1994, dal D.Lgs 30 luglio 1999, n. 284 e dalle norme del Testo Unico della Finanza indicate nel comma 4 del medesimo articolo, in quanto compatibili, nonché dalle norme del Testo Unico Bancario, "ove applicabili". Menziona, infine, l'art. 5, comma 11, lett. a), b), c) del succitato D.L. 30 settembre 2003, n. 269, riguardante la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, a mente del quale "per l'attività della gestione separata [di cui al successivo comma 8] il Ministro dell'economia determina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche". Sullo sfondo di tale cornice disciplinare, l'intermediario fa presente che i buoni fruttiferi oggetto di contestazione trovano la propria integrale disciplina nel capo VI, titolo I, libro III del D.P.R. n. 156/1973 recante il testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Asserisce, quindi, che dal quadro normativo sopra delineato risulterebbe che i buoni postali fruttiferi e i prodotti della raccolta postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario". Discenderebbe da ciò che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nel perimetro della competenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Nel merito l'intermediario riferisce che i buoni fruttiferi della serie in discorso sono stati collocati sul mercato dal 1° settembre 1981 al 30 giugno 1984 con i seguenti rendimenti:

- dal 1° al 3° anno
 dal 4° all'8° anno
 dal 9° al 15° anno
 dal 16° al 20° anno
 16%;
- dal 20° al 30° anno 16% (interessi calcolati bimestralmente in regime di capitalizzazione semplice).

Tali rendimenti hanno subito, tuttavia, una modifica in virtù del decreto del Ministro del Tesoro del 13 giugno 1986, emanato ex art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14871986. L'intermediario rammenta che in base all'art. 173 appena citato "le



variazioni del tasso d'interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministro del Tesoro [...]; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle serie precedenti". Il succitato D.M., oltre ad istituire la nuova serie "Q", aveva stabilito all'art. 6, comma 1, che i buoni postali fruttiferi precedentemente emessi dovessero essere considerati rimborsati al 1° gennaio 1987 e sul montante maturato (capitale + interessi) dall'emissione fino a tale giorno sarebbero stati applicati i rendimenti previsti per i titoli della nuova serie "Q", ossia:

- 8% dal 1/01/1987 al 31/12/1991 in regime di capitalizzazione annua composta;
- 9% dal 1/01/1992 al 31/12/1999 in regime di capitalizzazione annua composta;
- 10,50% dal 1/01/1997 al 31/12/2001 in regime di capitalizzazione annua composta;
- 12% dal 1/01/2002 al 31/12/2006 in regime di capitalizzazione annua composta;
- dal 1/01/2007 e fino al compimento del trentesimo anno dalla sottoscrizione, i BPF usufruiscono di un interesse del 12% in regime di capitalizzazione semplice.

L'intermediario chiede, perciò, che il Collegio dichiari il ricorso inammissibile *ratione temporis* e *ratione materiae*, ovvero, in subordine, riconosca l'"infondatezza della richiesta di controparte".

DIRITTO

Questo Collegio ritiene opportuno esaminare in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza per materia, in quanto i buoni postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziarie e quella per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione dei buoni in questione (1982), anteriore al 1° gennaio 2007. Nessuna delle due eccezioni preliminari coglie nel segno.

Infatti, per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, ribadendo quanto sostenuto in occasione di precedenti ricorsi nei quali si erano poste le medesime problematiche (v. decisioni Collegio ABF di Napoli nn. 346/2011, 1394/2012, 2113/2012; nonché Collegio ABF di Milano nn. 315/2011,, 1262/2012, 1465/2012, 2128/2012), il Collegio constata che le più recenti disposizioni normative hanno attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF e confermato la legittimazione passiva dell'intermediario odierno resistente. Va ricordato, in proposito, il D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta": il cui art. 1 (Definizioni) chiarisce che "Ai fini del presente decreto si intendono per [...] h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti"; mentre il successivo art. 2 (Attività di bancoposta) specifica che: "le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti". La competenza per materia dell'ABF è di immediata evidenza se solo si pongono in relazione le norme appena citate con quanto disposto dall'art. 1, comma 1° della Delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis del Testo Unico Bancario, nonché dall'art. 1 delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, laddove si include "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta" nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento. Parimenti assolutamente priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF ratione



temporis, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione dei buoni in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati.

In linea con il proprio consolidato orientamento, pertanto, la duplice eccezione sollevata dall'intermediario resistente non risulta degna di accoglimento da parte di questo Collegio.

Nel merito bisogna soffermarsi, anzitutto, sulla domanda del ricorrente intesa ad ottenere la corresponsione di un'ulteriore somma rispetto a quella liquidatagli in occasione della riscossione dei buoni fruttiferi in contestazione, pari alla differenza fra gli interessi riportati sui medesimi e quelli effettivamente riconosciutigli dall'intermediario. La divergenza sussistente fra le parti si puntualizza, dunque, sulla identificazione dei criteri di calcolo degli interessi, dato che il ricorrente sostiene che debbano applicarsi a tal fine le indicazioni stampate sul retro dei titoli, mentre l'intermediario resistente si richiama alle successive determinazioni ministeriali, poiché è nella natura giuridica del titolo l'essere soggetto a variazioni successivamente stabilite con appositi Decreti Ministeriali, giusta le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 156 del 1973, e successive modificazioni. Con riferimento a questa divergenza il ricorrente cita la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile 15 giugno 2007, n. 13979, nella quale la Suprema Corte ha stabilito che, sebbene ai titoli come quelli in esame non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, da cui normalmente sono contraddistinti i titoli di credito, tuttavia la fonte del rapporto è pur sempre una fonte contrattuale cui sono del tutto estranei lineamenti autoritativi. La possibilità di eterointegrazione del contratto non può che derivare, quindi, dallo specifico regime contrattualmente accettato dalle parti al momento della emissione del titolo. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione. ma potessero essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi e questi buoni si consideravano rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie, precisandosi che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali. Sicché, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, deve convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto e con ciò provvedendo ad un'integrazione extratestuale del rapporto (cfr., in termini, Collegio ABF di Milano n. 1465/2012).

Nel caso di specie, dunque, la pretesa del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli interessi basandosi esclusivamente sulle indicazioni riportate sul retro dei titoli, senza tener conto delle successive previsioni ministeriali, non può essere accolta.

Tale posizione assume portata assorbente rispetto all'ulteriore domanda formulata dal ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi legali dalla data di riscossione dei buoni a quella del provvedimento dell'ABF, venendo a mancare il presupposto necessario per il relativo accoglimento, vale a dire una pronunzia di segno favorevole sul punto precedente.

Infine, per quanto attiene alla domanda di applicazione della ritenuta d'acconto solo a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 239/1996, non si può fare a meno di rilevare che essa – anche a prescindere dalla relativa fondatezza - postula lo svolgimento da parte del Collegio di un ricalcolo dell'importo netto spettante al ricorrente, tale da integrare un'attività di carattere



consulenziale che – secondo un costante condivisibile indirizzo interpretativo (v., fra molte, decisioni Collegio ABF di Napoli n. 2196/2011; Collegio ABF di Milano n. 644/2010, n. 272/2012) – esula dall'ambito delle funzioni dell'ABF.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ENRICO QUADRI